

Verbale di accordo

Addì, 22 giugno 2020 in via telematica

tra

SITRADE ITALIA S.p.A. rappresentata dal Dott. Gabriele Conti assistita da Assolombarda in persona di Stefania Massarotti

e

FILCAMS-CGIL Nazionale in persona di Gabriele Guglielmi

FISASCAT-CISL Nazionale in persona di Stefania Chicca

UILTuCS Nazionale in persona di Stefano Franzoni

si è tenuto l'incontro in via telematica ai sensi dell'art. 70 del DL n.34 del 19.5.2020.

PREMESSO CHE

- a) SITRADE ITALIA S.p.A. opera nel settore del Commercio all'ingrosso di macchine, impianti e sistemi per il trattamento del denaro. In particolare si occupa di commercio anche per l'importazione ed esportazione di mobili per ufficio, nonché di commercio e produzione di macchine, impianti e sistemi per il trattamento del denaro; eroga anche servizi alle Banche ed alla Grande Distribuzione per la manutenzione delle macchine per i pagamenti automatici e per la gestione del denaro contante.
- b) SITRADE ITALIA S.p.A. occupa complessivamente n. 224 dipendenti, impiegati nelle unità operative di: San Martino Buon Albergo (Vr) - Bologna - Firenze - Roma - Bari - Palermo - e nella sede centrale di Segrate (Mi) Via Cassanese 94/96 per attività di staff a supporto del Servizio Commerciale e di Assistenza Tecnica; ad essi è integralmente applicato il CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi;
- c) SITRADE ITALIA S.p.A., non disponendo di ammortizzatori sociali ordinari che potessero essere utilizzati per la gestione dell'emergenza occupazionale in conseguenza delle misure messe in essere per contrastare la diffusione del COVID-19, ha richiesto al Ministero del Lavoro il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per 9 settimane ex art. 22 del DL n. 18 del 17 marzo 2020; il Ministero ha autorizzato il suddetto trattamento per il periodo dal 01.04.2020 al 02.06.2020.



SCicca





ASSOLOMBARDA

- d) in data 18 giugno 2020 la Società, per il tramite di Assolombarda, ha inviato la comunicazione di avvio della procedura per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga alle OO.SS. territorialmente competenti e al Ministero del Lavoro ex art. 70 del DL n. 34 del 19 maggio 2020;
- e) il ricorso all'ammortizzatore sociale si è reso indispensabile al fine di superare la situazione di difficoltà dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a causa del blocco delle attività commerciali in Italia. Nonostante l'avvio della "Fase 2", disposta dall'attuale esecutivo, il blocco delle attività di vendita e di supporto tecnico alle medesime, si protrae a causa delle difficoltà ad avviare nuove trattative commerciali o di consegnare i prodotti ordinati. La maggior parte dei clienti sta rimandando la riapertura ed i contatti con personale esterno all'azienda, determinando un crollo delle attività sia di vendita che di supporto tecnico.
- f) la Società, pertanto, si trova nell'indifferibile necessità di dover gestire le proprie risorse umane che ad oggi non possono oggettivamente ed utilmente essere impiegate in attività lavorativa, in tutto od in parte, per le ragioni sopra esposte.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo,
2. le Parti, a fronte della situazione di cui in premessa, non imputabile alla Società né ai Lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai sensi dell'art. 70 del DL n.34/2020;
3. la Società presenterà, nei termini e nei modi di legge, domanda di accesso al trattamento Cassa Integrazione Guadagni in deroga per il periodo decorrente dal 3 giugno 2020 fino al 7 luglio 2020; Il periodo richiesto non può eccedere la durata massima complessiva prevista dal D.L. 34/2020 (5 settimane).
4. La causale per la quale si richiede il trattamento di integrazione salariale è la seguente: situazione aziendale dovuta a eventi transitori non imputabili alla Società e ai dipendenti (COVID-19);
5. Il trattamento verrà richiesto per un numero massimo di 164 lavoratori, tutti in forza alla data del 25 marzo 2020, addetti alla commercializzazione, produzione e riparazione delle macchine e dei sistemi per il trattamento del denaro, ripartiti sul territorio nazionale od impiegati in attività di staff presso la sede aziendale, per un numero massimo complessivo di ore pari a 36800 il cui dettaglio è riportato all'allegato 1 al presente accordo.

  *Scavia*





ASSOLOMBARDA

6. Le risorse collocate in CIGD potranno essere oggetto di sospensioni a zero ore ovvero di riduzioni di orario, in funzione delle esigenze tecnico-organizzative aziendali;
7. Il trattamento di Cassa Integrazione verrà riconosciuto attraverso il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del D.L. 22 c. 6;
8. In fase di gestione della CIGD, l'azienda si rende disponibile ad un incontro laddove richiesto da una delle parti.

Allegato 1 – Sedi Produttive

Letto confermato sottoscritto.

SITRADE ITALIA S.p.A.

ASSOLOMBARDA

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTUCS